

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DI "SVILUPPO TOSCANA S.p.A."
N. 47 DEL 15 MAGGIO 2018**

Oggetto: Procedura comparativa per il conferimento di un incarico triennale di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

CIG CONTRATTO: ZDB1453D9B

PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA 11, del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI:

- il “Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)”, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 38 del 28/09/2017;
- l'art. 106, comma 11, del “Codice dei contratti pubblici”, ai sensi del quale “(..)La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”;
- i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa, che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

RICHIAMATE:

- la Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 27 Aprile 2015 di avvio del procedimento di selezione per una valutazione comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione d'opera - della durata di anni tre dalla stipula del contratto - di RSPP per tutte le sedi operative della Società;
- la Disposizione dell'Amministratore Unico Sviluppo Toscana S.p.A. del 15 maggio 2015 con la quale è stato nominato RSPP il Dott. Alessandro Bardi, per conto della Società S.I.A. CONSULTING S.R.L., C.F. e P.I. 00668280456;

CONSIDERATO che:

- il servizio in analisi è stato svolto dall'attuale fornitore nel rispetto delle disposizioni dei relativi contratti, secondo le regole di correttezza e di buona fede;
- Sviluppo Toscana S.p.A. sta procedendo allo svolgimento delle attività propedeutiche all'individuazione di un nuovo contraente, e che risulta, pertanto, necessario prorogare il contratto in oggetto fino alla data di ultimazione delle stesse;
- il fornitore attuale, S.I.A. CONSULTING S.R.L., ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto nei medesimi termini e condizioni, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 1, del Contratto di prestazione di servizio sottoscritto tra Sviluppo Toscana S.p.A. e S.I.A. CONSULTING S.R.L. in data 18/05/2018 prevede espressamente che il vincolo contrattuale ha durata tre anni, decorrenti dal 18 maggio 2015 e fino al 17 maggio 2018 ed “è suscettibile di rinnovazione su accordo delle parti, qualora ricorrano le condizioni di legge e secondo i principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di riferimento”;

RITENUTO, in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse condizioni economiche e tecniche indicate nei contratti sopra elencati, per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova procedura di gara;

VALUTATO congruo stabilire un **termine contrattuale massimo fino al 30 Novembre 2018**, anche considerando eventuali complicazioni procedurali, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore di Sviluppo Toscana S.p.A., con preavviso di 10 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale

pretesa da parte di S.I.A. CONSULTING S.R.L. anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Cod. Civ. a seguito di aggiudicazione a nuovo contraente al termine della procedura di gara avviata;

DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. tecnica del contratto in essere, come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: *“non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;

Per i motivi espressi nella premessa del presente atto:

DETERMINA

- a) di assumere le premesse quali parte integrante del presente atto;
- b) di disporre la cd. *“proroga tecnica”* del contratto di prestazione di servizio stipulato con il fornitore S.I.A. CONSULTING S.R.L., avente sede legale in 54100 – Massa (MS), Via Martiri di Cefalonia, C.F. e P.I. 00668280456 al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, fino al termine contrattuale massimo del 30 Novembre 2018;
- c) che il servizio in oggetto sarà eseguito dal fornitore agli stessi patti e condizioni previste dal contratto che con il presente atto si intende prorogare;
- d) di definire la proroga c.d. tecnica con la società S.I.A. CONSULTING S.R.L. mediante sottoscrizione di apposito atto da formalizzare attraverso la trasmissione via P.E.C.;
- e) di trasmettere copia della presente Determinazione (via P.E.C.) alla ditta S.I.A. CONSULTING S.R.L.;

Firenze, 15 Maggio 2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura

